

Allegato "C" al numero 5908 di raccolta.

STATUTO

ENTE MUTUO REGIONALE

UNIONE CONFCOMMERCIO SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ETS

1. Denominazione – Natura giuridica – Durata - Sede

E' costituita, con sede in Milano, sotto gli auspici di Unione Confcommercio - Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, la società di mutuo soccorso denominata:

“Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società di Mutuo Soccorso ETS” o in forma breve: “Ente Mutuo Società di Mutuo Soccorso ETS”, di seguito Ente Mutuo.

La società, quale Ente di mutua assistenza di categoria, ha la forma giuridica “società di mutuo soccorso” disciplinata dalla Legge 15 aprile 1886 N. 3818, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Codice del Terzo settore - D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. in quanto compatibile, e dalle norme del Codice Civile.

La durata della società è illimitata.

La sede è in Milano, presso l'Unione Confcommercio - Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza (o in forma breve denominata nel presente statuto anche “l'Unione”). Possono essere aperti uffici e sportelli nel territorio della Regione Lombardia.

2. Scopo – Oggetto – Altre attività

L'Ente Mutuo Società di Mutuo Soccorso ETS non ha scopo di lucro, persegue, nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge, finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà ed ha per oggetto, secondo le norme stabilite dal “Regolamento Attuativo” e dal “Regolamento delle Assistenze e relativo Nomenclatore Tariffario” (nel prosieguo denominati anche “Regolamenti”), l'attività in favore esclusivamente dei propri Soci ed “aventi diritto” di cui all'art. 1 della Legge 1886 N. 3818 ed in particolare:

I. l'erogazione di sussidi per spese sanitarie e di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie;

II. erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni.

Tali attività possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione di Fondi sanitari integrativi di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Ente Mutuo non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dalla Legge nè potrà svolgere attività d'impresa, né detenere partecipazioni in società lucrative.

Salvo i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le su indicate attività saranno svolte da Ente Mutuo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali Ente Mutuo potrà:

a) addivenire a convenzioni con Enti e Privati, intese a far conseguire ai Soci e agli “aventi diritto” all'assistenza, agevolazioni nelle necessarie prestazioni medico-sanitarie;

b) essere socio di altra società di mutuo soccorso, a condizione

ALESSANDRO ALIPPI

NOTAIO

Via Chiaravalle, n. 11 - 20122 Milano
tel. 02.58311272 - fax 02.58316708
e-mail: alessandro.alippi@notariato.it

che i soci di Ente Mutuo possano usufruire delle prestazioni di quest'ultima;

c) aderire ad organismi di rappresentanza e tutela della Mutualità;

d) svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;

e) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;

f) attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

E' fatto espresso divieto all'Ente Mutuo di erogare, in qualsiasi forma, prestazioni medico-sanitarie a favore dei Soci ed "aventi diritto" e di svolgere attività di impresa.

3. Patrimonio sociale

L'Ente Mutuo provvede al conseguimento dei suoi fini con i seguenti mezzi:

a) con i contributi di anno in anno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione a carico dei Soci;

b) con oblazioni e donazioni di Enti, imprese e privati;

c) con rendimenti derivanti dal patrimonio dell'Ente Mutuo;

d) altri contributi da privati o pubblici nei limiti previsti dalla legge per gli ETS.

4. Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

1) Soci ordinari;

2) Altri Soci ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 s.m.i. (di seguito definiti "Enti Mutualistici");

3) Soci Sostenitori.

In qualità di Soci ordinari, ai quali compete l'esercizio dei diritti sociali, possono far parte dell'Ente Mutuo le persone fisiche titolari e contitolari di imprese, compresi i Soci di società di persone, ovvero imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi, che siano in possesso dei requisiti per iscriversi alle Associazioni costituenti e/o aderenti alla Confcommercio - Imprese per l'Italia - Associazioni provinciali della Lombardia, nonché alle Associazioni costituenti Confcommercio a carattere interprovinciale, regionale, interregionale, nazionale per il nucleo dei propri Associati con sede, anche solo operativa, in Lombardia.

L'iscrizione in qualità di Soci ordinari all'Ente Mutuo richiede l'adesione alle Associazioni Confcommercio - Imprese per l'Italia delle rispettive articolazioni territoriali di appartenenza, come sopra descritte, ad eccezione dei Soci ordinari di cui al successivo comma del presente articolo.

Possono altresì acquisire la qualità di Soci ordinari:

a) coloro che in passato siano stati iscritti alle Associazioni Confcommercio - Imprese per l'Italia della Lombardia e che siano stati iscritti all'Ente Mutuo per il periodo di tempo indicato nel "Regolamento Attuativo";

b) coloro che, nei limiti del 15% della compagine sociale dell'Ente Mutuo e sino ad esaurimento di detta percentuale, ancorché privi dei requisiti per iscriversi alle Associazioni della Lombardia, facendone domanda ottengano parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delegabile al Comitato Esecutivo di cui all'art. 15 bis, comma 3, lett. f) qualora nominato.

Possono assumere la qualifica di altri Soci ex art. 3 L. 3818/1886 e s.m.i. i seguenti Enti mutualistici:

a) altre società di mutuo soccorso a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari dell'Ente Mutuo;

b) fondi sanitari integrativi ex art. 9 D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i.

I rapporti con gli Enti mutualistici come sopra definiti, sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare.

Gli Enti mutualistici possono essere organizzati in Sezioni Soci e precisamente:

- la Sezione Soci "Altre società di mutuo soccorso";

- la Sezione Soci "Fondi sanitari integrativi ex art. 9 D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i."

Il funzionamento delle sezioni Soci, se istituite, è determinato da uno specifico regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Possono assumere la qualifica di Soci Sostenitori, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, L. n. 3818/1886, le Confcommercio - Imprese per l'Italia - Associazioni provinciali della Lombardia.

5. Aventi diritto

Possono parimenti essere iscritti all'Ente Mutuo quali "aventi diritto" i familiari dei Soci ordinari, se conviventi. Per familiari si intendono:

a) il coniuge e/o il convivente more uxorio e/o l'unito civilmente;

b) i figli;

c) i genitori.

A giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Mutuo possono essere considerati familiari, sempre se conviventi:

d) gli abiatci, i nipoti;

e) le sorelle ed i fratelli.

6. Iscrizione

La domanda di iscrizione all'Ente Mutuo va presentata con apposito modulo fornito dall'Ente stesso.

Per ottenere l'assistenza per i familiari dovrà essere prodotta copia dello stato di famiglia o atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o documento equipollente.

La quota di iscrizione sarà restituita nel caso non avvenisse l'accettazione del Socio.

7. Pagamento del contributo

L'iscrizione all'Ente Mutuo impegna al regolare pagamento del totale

importo contributivo e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo il recesso nei modi e termini previsti dai "Regolamenti".—
In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dai Regolamenti.

8. Doveri dei Soci

I Soci e gli "aventi diritto" all'atto della domanda di iscrizione accettano le norme dello Statuto e dei "Regolamenti" e si impegnano ad osservarle.

I Soci e gli "aventi diritto" sono, in particolare, tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società;
- b) conoscere i Regolamenti e prendere atto, anche ai fini delle convocazioni delle assemblee di Ente Mutuo, del dominio del sito ufficiale internet di Ente Mutuo, indicato nel Regolamento Attuativo;
- c) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) versare la quota di iscrizione ed i contributi, così come determinati dai Regolamenti od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

9. Diritti dei Soci

I sussidi per i trattamenti e per le prestazioni socio sanitarie sono erogati ai Soci e agli "aventi diritto" solo se in regola con i contributi associativi.

L'erogazione dei sussidi può essere sospesa per morosità. Il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

L'assistenza ai Soci e agli "aventi diritto" già in copertura sanitaria è demandata ai "Regolamenti".

10. Contributo annuo

Il contributo annuo a carico di Soci e "aventi diritto" dovrà essere corrisposto in un unico versamento anticipato o su richiesta e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in rate anticipate di pari importo. L'importo della quota di iscrizione e dei contributi da corrispondersi verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

11. Decadenza

L'iscrizione all'Ente Mutuo del Socio ordinario decade automaticamente qualora vengano a mancare i requisiti per iscriversi alle Associazioni Confcommercio - Imprese per l'Italia - Associazioni provinciali della Lombardia, nonché alle Associazioni costituenti Confcommercio a carattere interprovinciale, regionale, interregionale, nazionale per il nucleo dei propri Associati con sede, anche solo operativa, nelle Province della Lombardia salvo che per i Soci ordinari di cui all'art. 4, comma 5, lett. a), b), del presente Statuto.

12. Scioglimento del rapporto sociale

La qualità di Socio e di iscritto si perde:

a) per morte;

b) per recesso;

Il Socio può recedere da Ente Mutuo nei modi e termini indicati dai Regolamenti.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso;

c) per decadenza:

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di interdizione, inabilitazione e morosità nei pagamenti dei contributi per due annualità.

La decadenza ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci, da effettuarsi, senza indugio, da parte del Direttore Generale;

d) per esclusione:

L'esclusione può essere decretata in caso di inosservanza delle disposizioni dello Statuto e dei "Regolamenti", delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio legalmente prese, nonché nel caso in cui il Socio o "l'avente diritto" danneggi moralmente o materialmente l'Ente Mutuo o fomenti disordini tra gli appartenenti e sempre che le predette inosservanze e/o danneggiamenti siano state accertate giudizialmente o da un collegio arbitrale. La deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione viene comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o via PEC o altri mezzi equipollenti e questi, entro 15 giorni dalla data della comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci da effettuarsi, senza indugio, da parte del Direttore Generale.

In tutti i casi previsti nel presente articolo non si avrà diritto ad alcun eventuale rimborso. Tutte le deliberazioni prese nei confronti dell'interessato si estendono automaticamente ai collegati "aventi diritto".

13. Organi

Sono organi dell'Ente Mutuo:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato Esecutivo;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei Sindaci;

f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive, votate e nominate dall'Assemblea Generale, fatta eccezione per i Vice Presidenti ed il Comitato Esecutivo che vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

L'avviso di convocazione per l'elezione delle cariche sociali può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audiovideo collegati, purché sia garantita l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto.

L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

14. Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci ordinari che siano in regola con i contributi associativi e risultino nell'anagrafe del libro Soci da almeno 24 (ventiquattro) mesi ed è presieduta dal Presidente dell'Ente Mutuo, o da un suo delegato, mediante delega scritta, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. In caso di loro assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il requisito della regolarità dei pagamenti dei contributi associativi e dell'iscrizione dei Soci all'anagrafe del libro Soci da almeno 24 (ventiquattro) mesi vale per tutte le Assemblee dei Soci, nessuna esclusa, sia per il diritto di presenziare alle adunanze sia per l'esercizio dei diritti sociali.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie. L'Assemblea, in via ordinaria che in via straordinaria, è convocata mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Ente Mutuo o in altre forme di pubblicazioni informatiche o cartacee almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Ai soli fini di agevolare la conoscenza della convocazione delle Assemblee e senza che ciò sia da considerarsi necessario ai fini della validità delle convocazioni, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso a mezzo posta ordinaria, o via posta elettronica ordinaria, all'indirizzo che ciascun Socio avrà onere di comunicare a Ente Mutuo.

Nel solo caso di convocazione per scioglimento della Società l'avviso di convocazione dovrà essere trasmesso anche a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo che ciascun Socio avrà onere di comunicare a Ente Mutuo, pena la perdita del diritto di partecipare e votare a detta assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo di adunanza, il giorno e l'ora, l'indicazione della seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, dell'eventuale terza convocazione; l'indicazione del giorno e del luogo in cui possono essere consultati i documenti annessi alla relazione sui Bilanci.

Spetta all'Assemblea Ordinaria, da convocarsi ogni anno entro il 30 giugno:

a) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

b) eleggere i consiglieri di amministrazione ed il Presidente nei modi e nelle forme indicate dal successivo articolo 15;

c) approvare e/o ratificare i "Regolamenti" e le relative modifiche;

d) eleggere il Collegio dei Sindaci e nominarne il Presidente;

d bis) nominare il Revisore Unico o la Società di Revisione Legale qualora la revisione legale non sia demandata al Collegio dei Sindaci;

e) eleggere il Consiglio dei Proviviri;

f) deliberare nelle ipotesi previste dall'art. 8, terzo comma, della Legge 15 aprile 1886 N. 3818 sulla destinazione del patrimonio;

g) deliberare su ogni altro argomento che lo Statuto demandi all'Assemblea e posto all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

a) modificare lo Statuto;

b) deliberare lo scioglimento dell'Ente Mutuo e la nomina dei liquidatori;

c) deliberare l'unione con altri enti della stessa natura.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando:

- il Presidente o il Consiglio d'Amministrazione a maggioranza lo ritengano opportuno;

- su domanda motivata dal Collegio dei Sindaci; - da almeno un quinto dei Soci ordinari risultanti nell'anagrafica dei Soci da almeno 24 (ventiquattro) mesi ed in regola coi contributi associativi.

In tutti tali casi la richiesta dovrà contenere uno schema dell'ordine del giorno.

La convocazione dovrà aver luogo entro 25 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata anche con un preavviso comunicato non meno di 5 giorni prima di quello dell'adunanza nelle forme e nei modi indicati nei commi che precedono.

Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione allorché sia presente la metà più uno dei Soci ordinari. Sono valide in seconda convocazione, se tenute almeno un giorno dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti almeno i 2/3 dei Soci ordinari. Qualora nella prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria non si raggiungesse il suddetto quorum costitutivo, l'Assemblea potrà tenersi in seconda convocazione e sarà validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei Soci ordinari. Se ancora il quorum costitutivo non si dovesse raggiungere, in terza convocazione l'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo il disposto del successivo comma del presente articolo.

Per lo scioglimento dell'Ente Mutuo occorre, tuttavia, in terza convocazione la presenza di almeno 1/3 dei Soci ordinari e le deliberazioni saranno validamente assunte se prese con la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un solo voto per sé e per i collegati "aventi diritto".

Per la votazione si segue il metodo stabilito dal Presidente salvo che

un decimo dei Soci presenti non richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso, l'Assemblea delibera il sistema di votazione.—
Alle elezioni delle cariche sociali si procede con voto palese; in caso di parità, si procede a sorteggio.

Il Socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio o avente diritto e munito di delega scritta.—
Per le votazioni non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale si redige verbale, firmato da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario o, per le Assemblee straordinarie, dal Notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea Generale.

14 bis. Assemblee delle Sezioni "Altri Soci"

Se istituite le Sezioni degli "Altri Soci ex art. 3 legge 3818/1886 e s.m.i.", gli enti mutualistici partecipano alle Assemblee della rispettiva Sezione, ed approvano il relativo bilancio.

Ogni ente mutualistico ha diritto ad un voto.

Tali Assemblee devono essere convocate almeno una volta l'anno, contestualmente all'Assemblea Generale di approvazione del bilancio di esercizio e secondo le medesime disposizioni di cui all'art. 14.—

15. Elezione del Consiglio di Amministrazione

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono sottoposte al voto assembleare liste di candidati così formulate:—

- per i candidati Consiglieri indicati dall'Unione, in numero almeno pari a dieci, oltre il Presidente dell'Unione che ne è il capolista e designato Presidente di Ente Mutuo, tra i quali scegliere gli undici Consiglieri di parte Unione; - per gli altri candidati Consiglieri, compresi gli eventuali membri designati dai Soci Sostenitori, in numero almeno pari a dieci, tra i quali scegliere dieci Consiglieri.—

I Consiglieri espressione degli Enti Sostenitori, se indicati ed in numero massimo di tre, dovranno essere designati avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività territoriale. A questi fini, si terrà conto del numero di Soci di Ente Mutuo iscritti alle singole Associazioni.—

Per la votazione dei Consiglieri l'Assemblea Generale può procedere per voto unanime di acclamazione.—

Il Regolamento Attuativo attua ed ove occorre interpreta le disposizioni indicate nel presente articolo.—

15 bis. Consiglio di Amministrazione- Sostituzione degli

Amministratori - Decadenza del Consiglio di Amministrazione

L'Ente Mutuo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede, oltre a 20 (venti) Consiglieri, tutti eletti ai sensi dell'articolo che precede.—

I componenti del Consiglio durano in carica cinque esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.—

Ad essi compete l'eventuale emolumento determinato dall'Assemblea.—

Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ad eleggere, su proposta del Presidente, i Vice-Presidenti in un numero dispari e

non superiori a tre;

a) attuare le norme previste dallo Statuto e redigere i “Regolamenti” e le relative modifiche;

b) redigere il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ai sensi del D. Lgs 117/2017;

c) fissare i contributi annui dovuti dai Soci e dagli “aventi diritto”, adeguarli eventualmente nel corso della gestione e deliberare l'impiego dei fondi cassa;

d) provvedere in genere all'organizzazione e alla gestione dell'Ente Mutuo;

e) fissare e stabilire gli emolumenti ai medici, stipulare convenzioni con Enti e privati;

f) nominare tra i propri membri un Comitato Esecutivo, in un numero massimo di 8 (otto) componenti, con delega di funzioni, poteri e attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 c.c.;

g) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale - anche tra esterni - stabilendone la durata dell'incarico, le funzioni, i poteri e le attribuzioni;

h) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;

i) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione;

l) approvare in via provvisoria le modifiche ai Regolamenti, comunque da portare all'approvazione della prima utile Assemblea Generale;

m) nominare ed assumere dirigenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante convocazione contenente l'ordine del giorno, viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda un terzo dei componenti o il Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere rimesso anche ai Sindaci, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione audiovideo che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei membri eletti in carica.

In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale, redatto dal segretario, firmato dal Presidente o da suo delegato e trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri, nel rispetto delle proporzioni previste dall'art. 15 del presente Statuto e relativi Regolamenti e su proposta del Presidente che indica i nominativi, provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

In caso di impedimento permanente, esclusione, decesso del Presidente o decadenza dello stesso dalla carica di Presidente di Unione, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Con la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve convocare entro 3 (tre) mesi l'Assemblea Ordinaria per le elezioni, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, e fino alla nomina dei nuovi Organi resta in carica per compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

—————16. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione—————

Il Presidente rappresenta l'Ente Mutuo ad ogni effetto di legge e statutario, di fronte a terzi e in giudizio.

Ne ha la firma che può delegare.

Egli presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee designando il segretario.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente delegato da lui designato e, in assenza, da quello più anziano di nomina e, a parità, del più anziano di età.

Il Presidente provvede alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si sostituisce ad essi in caso di urgenza, conferendo anche incarichi professionali occasionali e continuativi a persone di particolare competenza, con l'obbligo di riferire alla prima adunanza degli organi competenti per la convalida del suo operato. Fissa l'organico e la retribuzione del personale e l'eventuale rimborso spese ad Enti o persone delegate all'espletamento dei compiti di propaganda e di raccolta delle adesioni all'Ente Mutuo.

Presiede all'ordinamento dei servizi e degli uffici, assume e licenzia il personale ad eccezione dei dirigenti.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere per conto di Ente Mutuo da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti Ente Mutuo davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Decide sulle materie non contemplate dallo Statuto tra i poteri dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione. —————

—————17. Collegio dei Sindaci e Revisione Legale—————

Il Collegio dei Sindaci è costituito da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Generale; quest'ultima provvede anche alla nomina del relativo Presidente. I Sindaci possono essere scelti anche al di fuori dei Soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Ente Mutuo e ne riferisce all'Assemblea Generale nella sua convocazione ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Il Collegio Sindacale esercita le attribuzioni che dallo Statuto gli sono conferite, nonché i compiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

La revisione legale dei conti, se non attribuita al Collegio Sindacale, può essere demandata ad un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci, e se nominato un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale, restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dei sindaci, del Revisore Legale dei conti o della Società di Revisione Legale ha effetto dal momento in cui sono stati ricostituiti. Ad essi compete l'emolumento determinato annualmente dell'Assemblea. Delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci si redige verbale firmato dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze del Collegio.

18. Collegio dei Proviviri – Clausola compromissoria – Foro esclusivamente competente

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti: due dall'Assemblea Generale, uno dall'Unione.

Il Collegio dei Proviviri non è retribuito, i componenti sono rieleggibili, dura in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio dei Proviviri, quale organo endo-societario, è investito del mandato di risolvere le eventuali controversie tra gli associati, loro eredi o aventi causa e l'Ente Mutuo e di emettere un preventivo parere non vincolante.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, che coincide con la ricezione, da parte del Socio, della prima lettera con cui la Società gli nega un sussidio, contesta una sua tesi o gli comunica la delibera di esclusione.

Il Collegio dei Proviviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri è condizione di procedibilità per la proposizione dell'arbitrato e della domanda giudiziale.

Tutte le controversie promosse dai Soci - o loro eredi e/o "aventi diritto" - contro la Società relative al rapporto associativo, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, ivi incluse quelle in materia di diritti amministrativi, sussidi, esclusione dei Soci, impugnazione delle delibere di qualsivoglia organo sociale, purché compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera

di Commercio di Milano che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

L'Arbitro o il Collegio Arbitrale applicherà il diritto italiano. Si applicano, per quanto espressamente non disposto nel Regolamento della Camera di Commercio di Milano, gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Il Foro competente per ogni controversia non compromettibile in arbitri è esclusivamente quello di Milano.

— 19. Esercizio sociale – Bilancio – Divieto di distribuzione di utili —

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, con possibilità di proroga nei termini di legge. Gli avanzi di gestione saranno devoluti al miglioramento delle attrezzature dell'Ente Mutuo e dell'assistenza ai Soci e agli "aventi diritto".

E' fatto comunque divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Società di mutuo soccorso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

20. Scioglimento

Nelle ipotesi previste dall'art. 8, terzo comma, della Legge 15 aprile 1886 N. 3818 ed in ottemperanza di tale norma, nonché dell'art 148 T.U. 22 dicembre 1986 N. 917, il Patrimonio dell'Ente Mutuo dovrà essere devoluto ad altra società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici indicati dall'Unione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

21. Disposizioni non previste

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni sugli Enti del Terzo settore e al codice civile.

Firmato: Carlo Alberto Panigo

Alessandro Alippi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Milano, 4 (quattro) gennaio 2023 (duemilaventitré)
Firmato digitalmente dal notaio Alessandro Alippi di Milano.